

# Comune di Vignone

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data 8 luglio 2014)

## INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Presupposto
Art. 3	Soggetto attivo
Art. 4	Componenti del tributo
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 5	Oggetto del titolo
Art. 6	Presupposto del tributo
Art. 7	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale
Art. 8	Soggetti passivi
Art. 9	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni
Art. 10	Base imponibile delle aree fabbricabili
Art. 11	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
Art. 12	Riduzione per i terreni agricoli
Art. 13	Aliquote e detrazioni
Art. 14	Detrazione per l'abitazione principale
Art. 15	Fattispecie equiparate all'abitazione principale
Art. 16	Esenzioni
Art. 17	Quota statale del tributo
Art. 18	Versamenti
Art. 19	Dichiarazione
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
Art. 20	Presupposto
Art. 21	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Art. 22	Soggetti passivi
Art. 23	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 24	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 25	Determinazione della base imponibile
Art. 26	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – Riduzioni superficiali
Art. 27	Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo
Art. 28	Determinazione della tariffa del tributo
Art. 29	Copertura dei costi del servizio rifiuti
Art. 30	Piano finanziario
Art. 31	Articolazione delle tariffe del tributo
Art. 32	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 33	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 34	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 35	Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 36	Istituzioni scolastiche statali
Art. 37	Obbligazione tributaria
Art. 38	Mancato svolgimento del servizio
Art. 39	Zone non servite
Art. 40	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
Art. 41	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Art. 42	Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 43	Esenzioni
Art. 44	Cumulo di riduzioni
Art. 45	Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni
Art. 46	Tributo giornaliero
Art. 47	Tributo provinciale
Art. 48	Riscossione
<b>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</b>	
Art. 49	Presupposto e finalità
Art. 50	Soggetti passivi
Art. 51	Immobili soggetti al tributo
Art. 52	Periodi di applicazione del tributo
Art. 53	Determinazione della base imponibile
Art. 54	Aliquote del tributo
Art. 55	Detrazioni
Art. 56	Riduzioni ed esenzioni
Art. 57	Servizi indivisibili e relativi costi
Art. 58	Versamento del tributo
Art. 59	Importi minimi
<b>TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
Art. 60	Dichiarazione
Art. 61	Dichiarazione TARI
Art. 62	Rimborsi e compensazione
Art. 63	Funzionario responsabile
Art. 64	Verifiche ed accertamenti
Art. 65	Sanzioni ed interessi
Art. 66	Accertamento con adesione
Art. 67	Riscossione coattiva
Art. 68	Importi minimi
Art. 69	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Art. 70	Trattamento dei dati personali
Art. 71	Norma di rinvio
Art. 72	Entrata in vigore e norme finali

## TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel comune di Vignone, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART. 2

#### PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### ART. 3

#### SOGGETTO ATTIVO

1. È soggetto attivo del tributo il comune di Vignone per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

### ART. 4

#### COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214;
  - la componente servizi, articolata a sua volta:
    - a) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
    - b) nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### ART. 5

#### OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel comune di Vignone dell'imposta municipale propria (IMU) istituita e disciplinata dall'art. 13 del decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del decreto legge 02/03/2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228, e dall'art. 1, commi 707-729, della legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, e dall'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Vignone. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al comune di Vignone in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

### ART. 6

#### PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

#### ART. 7

#### DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 6/12/2011, n. 201, e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 6/12/2011, n. 201, e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 6/12/2011, n. 201, e dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

#### ART. 8

#### SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
  - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
  - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

#### ART. 9

## BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

## ART. 10

### BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del decreto legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione di Giunta Comunale, vengono determinati i valori venali in comune commercio delle aree edificabili. In mancanza dell'adozione del suddetto atto, si intende confermato il valore determinato con l'ultimo atto adottato.
4. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.
5. I valori di cui al comma 3 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 4, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 504/1992; per tale motivo non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione di cui al comma 3.

## ART. 11

### BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere:
  - in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, danneggiato da eventi calamitosi, ecc.) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
  - nella mancanza di utilizzo del fabbricato in tutto o in parte.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso; ove risultino inagibili o inabitabili le singole unità immobiliari la riduzione di imposta dovrà essere applicata alla sola unità immobiliare inagibile o inabitabile e non all'intero edificio.
4. L'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata:
  - a) da parte del contribuente mediante autodichiarazione ai sensi della D.P.R. n. 445/2000 presentata all'ufficio tributi con allegata idonea documentazione fotografica e certificato planimetrico dell'unità immobiliare del N.C.E.U.
  - b) mediante richiesta del contribuente all'ufficio tributi di predisporre un accertamento tecnico, con spese a carico del contribuente, accertante i requisiti di inagibilità.
5. Il comune si riserva di verificare la veridicità dell'autodichiarazione presentata dal contribuente.

6. La riduzione è concessa dalla data di presentazione dell'autodichiarazione di cui al precedente comma 4, lettera a), ovvero dalla richiesta di perizia al comune da parte del contribuente di cui al precedente comma 4, lettera b), e comunque fino alla sussistenza di dette condizioni.

#### ART. 12

##### RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.
3. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

#### ART. 13

##### ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del decreto legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lettera g), della legge 24/12/2012, n. 228, e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del decreto legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

#### ART. 14

##### DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del decreto legge 6/12/2011, n. 201.

#### ART 15

##### FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si verifica tale condizione.

#### ART. 16 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, come di seguito elencate:
  - lettera b: i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - lettera c: i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - lettera d: i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - lettera e: i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - lettera f: i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - lettera h: i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  - lettera i: gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del decreto legge 31/08/2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

#### ART. 17 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. È riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### ART. 18 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 5,00.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

#### ART. 19 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. È fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

### TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

#### ART. 20 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

#### ART. 21 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell'allegato "A" del presente regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e ad attività sanitarie, sempre che per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiori a 500 mq. il rapporto tra la qualità globale (in Kg.) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro KD di cui alle tabelle inserite nell'allegato<sup>1</sup>, punto 4.4 del D.P.R. 27/4/1999, n.158.

#### ART. 22 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### ART. 23 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì di rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### ART. 24 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete di quant'altro previsto al precedente articolo 23;
  - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
  - d) i luoghi del culto ove vengono celebrate cerimonie o funzioni religiose.

#### ART. 25 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del decreto legislativo 30/12/1993, n. 504.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime,

dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
  - la superficie dei locali è misurata al netto dei muri e di eventuali pilastri;
  - la superficie delle aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti;
  - nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
5. Tali dati devono essere desunti dalle planimetrie catastali o di progetto oppure dalla misurazione diretta.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

#### ART. 26

##### PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, sono le seguenti:
  - attività produttive che producono rifiuti pericolosi come elencati nell' allegato D – Parte IV del decreto legislativo 152/2006;
  - attività di spedizione di imballaggi “terziari” o “per il trasporto”.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento qui di seguito indicate:
  - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 15%
  - b) laboratori fotografici, eliografie: 15%
  - c) autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie: 20%
  - d) gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici: 15%
  - e) laboratori di analisi, farmaceutici: 15%
  - f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi,: 10%
  - g) verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici: 20%
  - h) metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica: 15%
  - i) falegnamerie, vetroresina: 15%
  - j) tipografie, stamperie, incisioni: 20%
  - k) parrucchieri, centro estetici: 10%
  - l) vetriere, marmisti: 15%
  - m) ospedali, case di cura: 20%
  - n) edilizia: 15%
4. Per le attività con condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese tra quelle indicate nell'elenco di cui sopra, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali – quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
5. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedono:
  - a) indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 61;
  - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti indicando per ciascuno di essi i codici CER ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copia formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.);
6. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.
7. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata;

8. Tale condizione di esclusione decorre dal giorno di presentazione della dichiarazione e si rinnova automaticamente ogni anno solo esclusivamente dietro presentazione della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera b, e conseguente accertamento dei requisiti da parte del Comune.
9. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

#### ART. 27

##### RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani beneficiano di una riduzione massima del 25% della parte variabile della tariffa, proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al riciclo. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al riciclo nell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD (Coefficiente di produzione kg/m<sup>2</sup> anno) per la specifica categoria. La riduzione viene applicata a consuntivo sulla base dei parametri deliberati dalla Giunta Comunale.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e riciclo, distinti per codice CER e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### ART. 28

##### DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 31 del presente regolamento.
3. Il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### ART. 29

##### COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al

recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

#### ART. 30 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, almeno due mesi prima della data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro 30 giorni dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe TARI, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a) il programma degli investimenti necessari;
  - b) il piano finanziario degli investimenti;
  - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a) il modello gestionale ed organizzativo;
  - b) i livelli di qualità del servizio;
  - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

#### ART. 31 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e di proporzionalità che devono essere recepiti nella delibera di approvazione delle tariffe del tributo TARI.

#### ART. 32 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n.158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27/04/1999, n.158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
5. Il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

#### ART. 33 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune dichiara per iscritto di avere a disposizione una seconda casa nello stesso, il tributo viene applicato come tariffa utente non residente.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella dichiarazione dall'utente che deve corrispondere a quanto risultante nei registri anagrafici dal Comune di residenza. In mancanza, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### ART. 34

##### TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

#### ART. 35

##### CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato B viene effettuato con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT quale risultante dal registro delle imprese presso la CCIAA, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta (per attività prevalente si intende quella che produce un maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in mancanza ai fini del reddito sulle persone fisiche o giuridiche). In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività prevalente effettivamente svolta.
3. Le attività economiche non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. In quest'ultimo caso, sarà possibile attribuite categorie diverse solo ed esclusivamente qualora a dette superfici siano attribuiti differenti codici ATECO.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica o professionale, per quest'ultima superficie dovrà essere applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### ART. 36

##### ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis della decreto legge 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento di servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo Provinciale che sarà scorporato e versato alla Provincia.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### ART. 37

##### OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.
5. Il tributo è dovuto per l'intero anno anche nel caso in cui i locali siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso.

#### ART. 38

##### MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo stesso.

#### ART. 39

##### ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Nel caso di servizi di raccolta basati sul sistema "porta a porta" tutte le utenze coinvolte dal servizio si intendono servite.
2. Tutte le utenze ubicate sul territorio comunale rientrano nella zona servita; non esistono zone non servite dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

#### ART. 40

##### RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge 27/12/2013, n. 147, non sono previste riduzioni e/o esenzioni della tariffa del tributo.

#### ART. 41

##### RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche della parte variabile della tariffa.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%, sia nella parte fissa che nella parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31/12 dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Nell'istanza i soggetti dovranno altresì dichiarare:
  - di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica presso il giardino o terreno non lastricato, anche non pertinenziale alla propria abitazione, mediante utilizzo di apposito composter o concimaia/cumulo;
  - di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta, solamente la rimanente frazione secca dei propri rifiuti;
  - di accettare i controlli che il Comune o soggetto autorizzato vorrà disporre;
  - di accettare che in caso di accertamento di irregolarità verrà revocato il diritto alla riduzione e si procederà al recupero del tributo dovuto e all'erogazione delle sanzioni.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### ART. 42

##### RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
  - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

#### ART. 43

##### ESENZIONI

1. Gli immobili di proprietà comunale sono esonerati dal pagamento dell'imposta in virtù della corrispondenza fra soggetto attivo e passivo, ad esclusione degli immobili dati in locazione.

#### ART. 44

##### CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### ART. 45

##### FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni e delle esenzioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della legge 27/12/2013, n. 147.

#### ART. 46

##### TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. Non si fa luogo alla riscossione del tributo giornaliero nei seguenti casi:
  - a) per occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pale di sostegno per piccoli lavori di riparazioni, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, ecc., per la durata non superiore a sei ore;
  - b) occupazioni per effettuazione di traslochi per la durata non superiore a sei ore;
  - c) per occupazioni con operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento per la durata non superiore a sei ore;
  - d) per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive che non comportino produzione di rifiuto;
  - e) per occupazioni temporanee effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro a scopo benefico;
  - f) per ogni tipo di occupazione che comporta la produzione di rifiuti speciali non assimilati.
8. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
9. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
10. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale ad eccezione delle riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive (uso stagionale).
11. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### ART. 47

##### TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo TARI.

#### ART. 48

##### RISCOSSIONE

1. Il tributo TARI è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate aventi cadenza semestrale. Le scadenze di pagamento di ciascuna rata e della rata unica sono stabilite annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nei successivi articoli, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

#### TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

##### ART. 49

##### PRESUPPOSTO E FINALITÀ

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento.

##### ART. 50

##### SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile sarà tenuto al versamento della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

##### ART. 51

##### IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6

e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 6/3/2014, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 2/5/2014, n. 68.

#### ART. 52

##### PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

#### ART. 53

##### DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

#### ART. 54

##### ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è dell'1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446/1997, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

#### ART. 55

##### DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 54, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

#### ART. 56

##### RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Non sono previste riduzioni ed esenzioni del tributo.

ART. 57  
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Con deliberazione del Consiglio comunale sono determinate annualmente, in maniera analitica, nella delibera di approvazione delle aliquote i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di essi i relativi costi.

ART. 58  
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 59  
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad euro 5,00.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 60  
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 61  
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere esclusioni;
  - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esclusioni, agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo TARI.

5. La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati tramite l'ufficio tributi e gli altri uffici comunali e in tutti gli altri modi che riterrà più opportuni come ad esempio la pubblicazione sul sito internet istituzionale.
6. La stessa ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo TARI. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo di variazione/cessazione.
7. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero di componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
  - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
  - b) il Codice Fiscale;
  - c) la Partita IVA per le utenze non domestiche;
  - d) la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza se trattasi di persona giuridica;
  - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - f) il numero di telefono fisso e/o cellulare;
  - g) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
  - h) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
  - i) il tipo di attività svolta e il codice ATECO relativo all'attività prevalente assegnato dalla CCIAA o altra documentazione comprovante la tipologia di attività svolta per le utenze non domestiche;
  - j) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
  - k) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate;
  - l) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - m) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliare nel numero civico (utenza plurima);
  - n) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
  - o) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
  - p) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
  - q) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
  - r) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
  - s) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
  - t) planimetria catastale o di progetto per i locali e se trattasi di area scoperta, la planimetria catastale, o il contratto di affitto, se trattasi di area privata, o l'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dai dati riferibili all'effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti;
  - u) documentazione comprovante l'avvenuta cessazione dell'utenza, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di vendita, cessazione dei contratti di affitto/comodato e dei servizi pubblici di erogazione, idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
9. La dichiarazione può prevedere l'indicazioni di altri elementi, notizie o attestazioni che il Comune riterrà utile richiedere.
10. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La mancata sottoscrizione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
11. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta, a mezzo fax, o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax/posta elettronica/PEC.
12. Nel caso in cui il contribuente richieda collaborazione all'operatore di sportello per la compilazione dei moduli, lo stesso dovrà manifestarne espressa richiesta sottoscrivendo per accettazione quanto riportato nell'apposito campo.
13. La dichiarazione anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati ai precedenti commi e sia fatta in forma scritta e firmata accompagnata da copia del documento di identità.

14. Il Comune, nel caso di consegna a mano rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione.
15. Nel caso di decesso del soggetto occupante, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento al tributo TARI dei locali e delle aree, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di 60 (sessanta) giorni, se più favorevole.
16. In caso di mancata presentazione della denuncia, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione e l'applicazione del tributo.
17. I soggetti di cui al comma 2 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini dei previgenti prelievi sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo variazioni e/o cessazioni che determinino un diverso ammontare del tributo TARI.
18. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di invito.

#### ART. 62

##### RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procederà al rimborso o alla compensazione spettante al contribuente nei casi stabiliti dalla legge qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore a euro 5.00.

#### ART. 63

##### FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

#### ART. 64

##### VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile del tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
  4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
  5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità.
  6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### ART. 65

##### SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del decreto legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

#### ART. 66

##### ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 218/1997.

#### ART. 67

##### RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

#### ART. 68

##### IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 5,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### ART. 69

##### DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Per le somme complessivamente indicate negli avvisi di pagamento ordinari così come negli avvisi di accertamento, compreso maggiorazione, tributo ambientale ed eventuali sanzioni e interessi se applicati, il Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nel caso di compro-

vate necessità finanziarie dello stesso, la rateizzazione del pagamento secondo il seguente schema: fino a euro 100,00 non è concessa nessuna rateizzazione; da euro 101,00 ad euro 5.000,00 n. 6 (sei) rate bimestrali; oltre euro 5.000,01 massimo 10 (dieci) rate bimestrali;

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, su apposito modulo messo a disposizione del Comune, prima della scadenza del termine del versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza di temporanea difficoltà.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo iscritto a ruolo diventa automaticamente riscuotibile in un'unica sezione.
4. Sull'importo rateizzato si applicano gli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

#### ART. 70

##### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003.

#### ART. 71

##### NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

#### ART. 72

##### ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del decreto legge 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

## **ALLEGATO "A"**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## **ALLEGATO B**

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

<b>Comuni fino a 5.000 abitanti</b>
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club